

AMMINISTRAZIONE & FINANZA

2026

7

- Cartolarizzazione del magazzino: operatività e costi
- La gestione dei rischi ESG nel settore turistico
- OIC 10: il nuovo principio in bozza
- Machine learning e rischio di credito: evoluzione, limiti interpretativi e nuove prospettive
- Gli accordi di licensing: impatto economico-finanziario
- Redditività derivante da gestione caratteristica e turbolenze ambientali
- Rischi geopolitici: effetti e strategie
- Crescere dall'interno: risorse, competenze e scelte strategiche per lo sviluppo organico dell'impresa
- Il private equity in Italia nel 2026

Inserto

- Rating advisory: cos'è, a cosa serve e perché oggi è importante per le PMI

ON-LINE

www.edicolaprofessionale.com

Wolters Kluwer

OIC 10: il nuovo principio in bozza

di **Silvia Carrara**
e **Matteo Zanchettin**



Wolters Kluwer

OIC 10: il nuovo principio in bozza

di Silvia Carrara (*) e Matteo Zanchettin (**)

A seguito delle risultanze derivanti da un progetto di ricerca avviato nel 2025, nel maggio 2026 l'Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto sul principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario, con una proposta di aggiornamento che introduce chiarimenti e novità su diversi aspetti, tra cui il punto di partenza dello schema, la presentazione di interessi e dividendi, la classificazione delle operazioni di factoring e reverse factoring. Nel presente contributo vengono presentate le principali novità contenute nella bozza di principio, anche attraverso l'illustrazione di alcuni esempi contenuti nel nuovo standard ed evidenziati la finalità educativa perseguita dall'OIC nonché gli obiettivi di chiarezza, trasparenza e comparabilità a cui risultano volti gli aggiornamenti del principio.

Premessa

Secondo quanto disposto dall'art. 2423, comma 1 (1), c.c. e il rendiconto finanziario rappresenta uno dei documenti che, insieme allo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, fanno parte del bilancio d'esercizio per le Società che predispongono il bilancio d'esercizio in forma ordinaria. Sono invece esonerate dalla preparazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese (2).

Inoltre, come indicato nel D.Lgs. n. 127/1991 (e sue successive modificazioni) che disciplina il bilancio consolidato, il rendiconto finanziario costituisce uno dei documenti integranti del bilancio stesso (3).

L'introduzione del rendiconto finanziario quale documento che compone il bilancio è avvenuta a seguito delle novità introdotte nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, modificando *inter alia* l'art. 2423 del codice civile, aggiungendo tra i documenti che compongono il bilancio anche il rendiconto finanziario e introducendo il nuovo art. 2425-ter (4) c.c., che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. In particolare, la norma stabilisce che i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide e che tali flussi sono distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

Note:

(*) Audit Partner - Forvis Mazars S.p.A.

(**) Audit Partner - Forvis Mazars S.p.A.

(1) "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale (2424), dal conto economico (2425), dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (2427)."

(2) Art. 2435-bis, comma 2, c.c.: "Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario."

Art. 2435-ter, comma 2, c.c.: "Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435 bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428."

(3) Art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 127/1991: "Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa."

(4) Art. 2425-ter c.c.: "Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci".